



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO



ELEZIONI REGIONALI 2020 LE SPESE ELETTORALI

23 luglio 2020



Fonti normative

La legge elettorale regionale (legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale») non prevede nessuna modifica alla disciplina sulle spese elettorali, per cui resta in vigore la legge nazionale in materia, cioè la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario».

Tale legge richiama a sua volta le disposizioni contenute nella Legge 10 dicembre 1993, n. 515 «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», che si applica quindi in parte anche alle elezioni del 2020 in Veneto.

Altre due norme collegate in parte con questo tema sono:

- Legge 5 luglio 1982, n. 441 «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti»;
- Decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 «Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore».



Tipologia delle spese elettorali

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative a:

- Produzione, acquisto e affitto di materiali e mezzi di propaganda;
- Distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, su radio e tv private, nei cinema e nei teatri;
- Organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- Stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme e espletamento delle altre operazioni previste dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- Personale utilizzato e prestazioni e servizi inerenti alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio, soggiorno, telefoniche e postali e gli oneri passivi sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.



Il mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono **raccogliere fondi** per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale**. Da tale obbligo sono esclusi i candidati che **spendono meno di 2.582,28€** avvalendosi unicamente di denaro proprio, che sono però comunque obbligati a presentare la dichiarazione delle spese sostenute di cui alle slide successive.

Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello di Venezia, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a **registrare tutte le operazioni** relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di **un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale**. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti su tali conti correnti bancario o postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.



Limiti alle spese elettorali per i candidati

Le spese per la campagna elettorale di ciascun **candidato consigliere regionale** in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla **cifra fissa di 38.802,85€** incrementato di un'ulteriore **cifra pari al prodotto di 0,0061€ per ogni cittadino** residente nella circoscrizione.

Per i candidati che si presentano in più liste provinciali il limite di spesa non potrà superare **l'importo più alto consentito per una candidatura, aumentato del 10%**.

Tutte le spese sostenute dal partito, lista o movimento per i candidati, verranno computate, ai fini della compilazione del rendiconto, ad ogni singolo candidato eventualmente pro quota e rientrano quindi nel limite indicato per il candidato stesso.

Nota: tali cifre si riferiscono alle ultime elezioni e non si sa se l'importo verrà rivalutato con decreto.



Limiti di spesa per i candidati alle elezioni regionali 2020 per provincia

Provincia	Popolazione legale 2011	Limite di spesa per ciascun candidato
Belluno	210.001	€ 40.083,86
Padova	921.361	€ 44.423,15
Rovigo	242.349	€ 40.281,18
Treviso	876.790	€ 44.151,27
Venezia	846.962	€ 43.969,32
Verona	900.542	€ 44.296,16
Vicenza	859.205	€ 44.044,00

Nota: tali cifre si riferiscono alle ultime elezioni e non si sa se l'importo verrà rivalutato con decreto.



Pubblicità delle spese elettorali dei candidati

Ogni candidato deve presentare, entro tre mesi dalla data delle elezioni, una **dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte** per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». La stessa dichiarazione deve anche quantificare, eventualmente pro-quota, le spese per la propaganda elettorale sostenute dal partito di appartenenza o dalla lista, ed espressamente riferite al candidato. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo superiore a 3.000€, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, è previsto l'obbligo di una dichiarazione congiunta, sottoscritta - in un unico documento - dal soggetto che li eroga e dal soggetto che li riceve.

Tale dichiarazione deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, che ne cura la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegato **un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute**. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 3.000€, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Anche i candidati non eletti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione al Collegio regionale di garanzia elettorale.



Pubblicità della situazione patrimoniale dei candidati eletti

Entro tre mesi dalla proclamazione gli eletti sono tenuti a depositare:

- una dichiarazione relativa ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». La dichiarazione deve comprendere anche la situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Devono anche essere fornite copie delle dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.



Sanzioni per i candidati

La legge prevede diverse sanzioni, per i candidati e per i partiti.

Per quanto riguarda i candidati:

- le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio regionale lo diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.822,84€ a 103.291,38€. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione comporta la decadenza dalla carica;
- in caso di violazione dei limiti di spesa previsti, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'importo eccedente il limite previsto e il triplo di detto importo. Il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta la decadenza dalla carica;
- in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali dei candidati o di mancata indicazione dei soggetti che hanno contribuito alla campagna (ove richiesto), il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57€ a 51.645,69€.

In caso di violazione che comporti la decadenza, una volta accertata in via definitiva la violazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, istituzione cui spetta la delibera della decadenza.



Limiti alle spese elettorali per i partiti, liste o movimenti

Le spese per la campagna elettorale di **ciascun partito**, movimento o lista che partecipa all'elezione non possono superare la somma risultante dall'importo di **1€ moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali** per l'elezione della Camera dei Deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato le proprie liste.



Pubblicità delle spese elettorali dei partiti, liste o movimenti

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla Corte dei conti, **entro quarantacinque giorni dall'insediamento** del Consiglio, il **consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento**.

Copia del consuntivo va depositata anche presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, che ne cura la pubblicità.



Sanzioni per i partiti, liste o movimenti

La legge prevede diverse sanzioni, per i candidati e per i partiti.

Per quanto riguarda i partiti, liste o movimenti:

- le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva (scritta, affissioni murali e volantinaggio) sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile;
- in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, liste e movimenti il Collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 51.645,69€ a 516.456,90€;
- in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle spese elettorali di partiti, liste, movimenti delle fonti di finanziamento il Collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57€ a 51.645,69€;
- in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i partiti, liste e movimenti, il Collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra la metà e il triplo dell'importo eccedente il limite previsto.



Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti la votazione i candidati e le liste hanno diritto all'applicazione di un'aliquota IVA agevolata del 4% per una serie di materiali e servizi commissionati da partiti e movimenti, e cioè per:

- Materiale tipografico, inclusi carta e inchiostro;
- Acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radio-televisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web;
- Affitto di locali;
- Allestimenti e servizi connessi a manifestazioni.